



# COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

Provincia di Asti

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20 IN DATA 28/06/2006**

### **Articolo 1**

(Finalità)

Con il presente regolamento il Comune di Castagnole delle Lanze intende disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. 36/2001 e dell'art. 7, comma 1 della L.R. 19/2004.

### **Articolo 2**

(Campo di applicazione)

Le disposizioni si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di Polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese fra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare:

- elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt;
- impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione:
  - di nuova installazione;
  - per i quali si richieda la modifica degli impianti esistenti.

Non si applicano:

- nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; (L.R. 19/2004, art.2 comma 2)
- agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM); (L.R. 19/2004, art.2 comma 3)
- agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA. (L.R. 19/2004, art.2 comma 3)

Gli impianti descritti negli ultimi due punti sono esclusi dai programmi localizzativi dei gestori. Il regolamento si applica nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi. (L.R. 19/2004, art.2 comma 4)

## Articolo 3

(Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;
- b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
- c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
- d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- h) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- i) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- l) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- m) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- n) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- o) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- p) obiettivi di qualità:
- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2;
  - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- q) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;
- r) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;
- s) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);
- t) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;
- u) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione è superiore a

trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l'altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

## Articolo 4

(Procedure autorizzative)

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo sportello unico delle attività produttive del Comune e contestualmente all'ARPA domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando:
  - l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui al presente Regolamento;
  - gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni nel caso di impianti per radiodiffusione;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda
  - Il titolo di disponibilità dell'area interessata.
2. La domanda è formulata mediante:
  - istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna superiore a 20 W;
  - dichiarazione di inizio attività (DIA) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259/2003, secondo le modalità delle deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 - 12731 (decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici";
3. L'Ufficio Tecnico Comunale ovvero lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), qualora competente, indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e lo comunica all'A.R.P.A e trasmette l'istanza ad eventuali amministrazioni interessate.
4. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
5. Il Comune procede all'istruttoria della pratica
6. Il responsabile del procedimento può richiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
7. L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 Febbraio 2001 n. 36, entro trenta giorni dal ricevimento della pratica;
8. Nel caso in cui un'Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, nonché dei soggetti preposti ai controlli e un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
9. Le istanze di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di immissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Nel caso di richiesta d'integrazione della documentazione il termine inizia nuovamente a decorrere dall'avvenuta presentazione della stessa.

10. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, sulla base dei programmi localizzativi e l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale. Il comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente. (D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757)
11. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o dei provvedimenti di diniego
12. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.
13. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA.
14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

## Articolo 5

(Accesso agli atti)

Il Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione delle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

## Articolo 6

(Limiti di esposizione e valori di attenzione)

D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all'Art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente qualora normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1, intesi come valori efficaci.

<b>Tabella 1</b>	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2.

<b>Tabella 2</b>	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

I valori di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

## Articolo 7

(Obiettivi di qualità) – D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 4

1. obiettivi di qualità sono:

- a) I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- b) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;

2. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

<b>Tabella 3</b>	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

## Articolo 8

(inserimento ambientale)

1. Il Comune prescrive la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento ambientale circostante.
2. A tale scopo il Comune verifica che i progetti presentati abbiano particolari caratteristiche tecniche ed esteriori al fine di garantire un corretto inserimento estetico e ambientale.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti esistenti di ossessivo impatto visivo.

## Articolo 9

(Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e caratteristiche tipologiche)

Allegate al Regolamento sono due cartografie TAVOLA 1 e TAVOLA 2 rispettivamente in scala 1:10.000 e 1:5.000, che disciplinano l'installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva. La regolamentazione avviene attraverso l'individuazione di aree aventi caratteristiche distinte a seconda dell'attività svolta o gravate da particolari normative. Ogni tipologia di area è caratterizzata da una colorazione differente.

**AREE SENSIBILI.** contraddistinte sulle tavole dal colore rosso, così classificate:

a) Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute:

- case di cura;
- cliniche.
- ospedali

b) Singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile:

- edifici scolastici;
- oratori;
- baby parking;

- parchi gioco.
- orfanotrofi e strutture similari

c) Residenze per anziani.

d) Pertinenze relative alle categorie di cui ai punti precedenti (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari).

Le aree individuate nel Comune di Castagnole delle Lanze sono raccolte nella seguente tabella.

	<b>EDIFICIO e pertinenze</b>	<b>INDIRIZZO</b>
1	Scuola Materna Ruscone-Valle Asilo Nido "Pollicino"	Via Valle
2	Scola Media Statale "C. Vicari"	P.za Carlo Giovannone
3	Scola Elementare "M. Bogliaccini Aprà"	Via Roma
4	Parco giochi pubblico	P.za Lucchini
5	Oratorio Salone Polifunzionale San Bartolomeo	P.za San Bartolomeo
6	Asilo Infantile "Fasciotti-Sacco"	Via Fasciotti-Sacco
7	Casa di Riposo "Residenza San Giovanni"	Via Rivella-Piana
8	Centro Sociale "Augusto Daolio"	Via Tagliaferro
9	Ambulatorio Comunale	P.za Carlo Giovannone
10	Parco giochi pubblico	P.za Balbo
11	Parco giochi pubblico	Centro storico

La numerazione corrisponde agli identificativi presenti sulle tavole.

**ZONE DI VINCOLO.** Sono contemplate esclusivamente nella regolamentazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

- a) Area definita "centro storico" come da piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).
- b) Tutta l'area urbana come desunta da P.R.G.C., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

**ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.** – Zone di vincolo. Contraddistinte dai colori indicati in cartografia.

- a) Area compresa nella fascia di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come sensibili.
- b) Beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Come elencati nella tabella sottostante

<b>BENI CULTURALI</b>		
C. 1	Cascina proprietà Flora	Località San Rocco
C. 2	Cascina proprietà Basso	Località Monte Alerto
C. 3	Chiesa parrocchiale di San Pietro	Via Ruscone
C. 4	Chiesa dei Battuti	P.za Balbo
C. 5	Chiesa di San Rocco	Località San Rocco
C. 6	Chiesa di San Bartolomeo	P.za San Bartolomeo
C. 7	Cappella della Zoccola	Località Zoccola
C. 8	Chiesa di Valle Tanaro	Località Valle Tanaro
C. 9	Cappella di San Mauro	Località San Mauro
C. 10	Cappella San Nicolao	Località San Nicolao
C. 11	Chiesa Madonna della Neve	Località Farinere
C. 12	Chiesa di San Defendente	Località San Defendente
C. 13	Chiesa Carossi	Località Carossi
C. 14	Chiesa Annunziata	Località Annunziata
C. 15	Chiesa dell'Olmo	Località Olmo
C. 16	Chiesa di San Lorenzo	Località San Lorenzo
C. 17	Chiesa di Santa Maria	Località Santa Maria
C. 18	Torre Panoramica	Centro Storico

La numerazione corrisponde agli identificativi presenti sulle tavole

- c) Area definita "centro storico" come da piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).
- d) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette:

- parchi pubblici urbani come da Piano Regolatore Generale Comunale.
  - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lettera c): "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna"
  - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lettera g): "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"
- e) Aree di interesse paesaggistico ed ambientale (crinali panoramici aventi valore ambientale- individuati in applicazione del Piano Territoriale Provinciale ed ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m. ed i.) come descritte nella sottostante tabella

AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO	
I	Località Montealetto
II	Località Abletti
III	Località Carossi - Annunziata
IV	Località Boschi - Rivella
V	Località Santa Maria
VI	Località San Sebastiano
VII	Cascina Pela Alta - Cascina Colombaro
VIII	Cascina San Mauro
IX	Località Gambetta - Zoccola

La numerazione corrisponde agli identificativi presenti sulle tavole

**ZONE DI ATTRAZIONE.** Sono previste sia per gli impianti di telefonia mobile che per quelli di radiodiffusione. Delimitate all'interno di una linea continua colore verde.

a) Aree esclusivamente industriali , come previste ed individuate dal P.R.G.C. vigente

ZONE DI ATTRAZIONE		
A	Area produttiva	Via Fratelli Vicari
B	Area produttiva	Via Fratelli Vicari
C	Area produttiva	Via Fratelli Vicari
D	Area produttiva	Via G. Abbate
E	Area produttiva	Valle Tanaro
F	Area produttiva	Valle Tanaro
G	Aree produttive	Località Gaverri
H	Area produttiva	Località Sarasino
L	Area produttiva	Località Gallini
M	Area produttiva	Località Rivella
N	Area produttiva	Località Sarasino
Linea	Viadotto ferroviario	Dal confine con Costigliole d'Asti e per una lunghezza di metri 1.100 circa

La numerazione corrisponde agli identificativi presenti sulle tavole

**ZONE NEUTRE.** Il territorio non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione. Sono le aree che sulla cartografia non sono rappresentate da alcuna colorazione e campitura.

## Articolo 10

(Criteri per l'installazione degli impianti, misure di cautela)

**AREE SENSIBILI.** L'installazione è vietata. Il divieto può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

**ZONE DI VINCOLO.** Sono previste esclusivamente per regolare l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. L'installazione è vietata, sarà cura dell'amministrazione

proporre aree alternative dando priorità alle proprietà comunali individuate. Tale divieto è derogato qualora dette aree non assicurino la copertura radioelettrica.

**ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.** Le modalità di installazione vengono stabilite in concertazione con l'amministrazione comunale che si riserva il diritto di stabilire prescrizioni alle quali i gestori devono attenersi per il rilascio dell'autorizzazione.

**ZONE DI ATTRAZIONE e ZONE NEUTRE.** L'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni. Saranno da privilegiare comunque i siti di proprietà comunale.

**PROPRIETÀ COMUNALI.** Seguono la regolamentazione delle aree, elencate precedentemente, all'interno delle quali ricadono. Devono costituire titolo preferenziale nella scelta della collocazione degli impianti. Tale prescrizione è avvalorata da criteri specifici attraverso i quali dette aree sono state selezionate: sono escluse dall'individuazione le aree sensibili e la loro fascia di rispetto di 30 metri.

## **Articolo 11**

(Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti)

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e dalla relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione di servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, delle seguenti tipologie di impianti:
  - impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA (gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria);
  - impianti microcellulari;
  - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
  - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi;
- e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dei gestori.

Per l'installazione degli impianti sopra esposti:

- a) è possibile presentare Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 87 comma 3 del D.lgs. 259/2003;
- b) si ritiene formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 87 comma 9 del D.lgs. 259/2003:
  - 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
  - 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativi dei gestori.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

## **Articolo 12**

(Impianti esistenti)

Tutti gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono riportati rispettivamente con apposita simbologia nelle tavole cartografiche n. 1 e n. 2 allegate allo stesso. Eventuali impianti esistenti che risultino in contrasto con il presente Regolamento, dovranno essere oggetto di un programma di rilocalizzazione.

## **Articolo 13**

(Piano annuale dei gestori)

I titolari degli impianti presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. Il programma localizzativo, tenendo conto del Regolamento comunale, contiene la dimensione del Parco Impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete.

Nel programma localizzativo sono altresì compresi gli impianti fissi con potenza efficace con antenna minore o uguale a 5 watt.

Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

Il programma è presentato annualmente dai gestori al S.U.A.P in formato cartaceo ed elettronico e alla Provincia di Asti, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del Programma dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il Programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazione del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

L'esito del confronto con il Programma del gestore è pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **Articolo 14**

(Spese per attività istruttorie e rapporti con A.R.P.A.)

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'art. 2 comma 3 della Legge, per ogni singola installazione sono individuate:

- a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato in 1.000 euro;
- b. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 10 del presente regolamento, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica o la rilocalizzazione degli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti già provvisti di titolo autorizzativi aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della D.I.A.

## **Articolo 15**

(Vigilanza e Controlli)

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale il comune esercita le funzioni controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'A.R.P.A., ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'A.R.P.A. fissati all'art. 38 della L.R. 44/2000;
2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
  - a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
  - b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
  - c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi
3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla Provincia di Asti.
4. Il Comune, avvalendosi di proprie apparecchiature, effettua attività di monitoraggio sui siti sensibili individuati sulla cartografia allegata al presente regolamento. Qualora dagli esiti dell'attività di controllo si verifichi il superamento dei valori prescritti il Comune richiederà ulteriori verifiche all'A.R.P.A. competente.

## **Articolo 16**

(Rapporti con A.R.P.A.)

Nel garantire, d'intesa con l'A.R.P.A., la realizzazione e la gestione del catasto che è messo a disposizione della Provincia (art. 5, comma 1, lettera e della L.R. 19/2004), il Comune trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all'A.R.P.A. e al CORECOM.

## **Articolo 17**

(Impianti provvisori)

1. I gestori di reti di telefonia mobile possono richiedere l'attivazione di impianti trasportabili e provvisori.
2. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.
3. Gli impianti mobili possono essere previsti:
  - a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.
  - per sopperire in particolari periodi dell'anno all'aumento del traffico.
4. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune entro 20 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
  - parere favorevole A.R.P.A.
  - descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dai tempi di installazione dell'impianto mobile;
  - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:5000.

## **Articolo 18**

(Comunicazione entrata in esercizio))

Per ciascun impianto installato il soggetto gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.

## **Articolo 19**

(Sanzioni)

Per le violazioni relative ai contenuti del presente regolamento ed alle Leggi di settore, si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 della legge regionale 3/8/2004, n. 19.

## **Articolo 20**

(Informazioni alla popolazione)

L'Amministrazione comunale promuove l'informazione alla popolazione relativamente alle installazioni oggetto del presente Regolamento ed ai monitoraggi effettuati sul territorio comunale.

## **Articolo 21**

(Esecutività)

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

\*\*\*\*\*